



**COMUNE DI MARCON**  
PROVINCIA DI VENEZIA

SINDACO

COPIA

PROT. N. 766

**ORDINANZA N. 1 DEL 12-01-2012**

**OGGETTO:**

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI - ANNO 2012 - ULTERIORI OTTO GIORNATE

**IL SINDACO**

**Pier Antonio Tomasi**

Visto l'art. 11, 5° comma, del D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 il quale prevede che il Comune individui annualmente le giornate domenicali e festive durante le quali gli esercenti il commercio al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura per non più di otto domeniche e festività;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27/12/2011, n. 30, che eleva il numero delle giornate annuali di deroga alla chiusura domenicale e festiva da 8 a 16;

Viste le proposte pervenute al riguardo dalle medie e grandi strutture presenti nel territorio, acquisite agli atti;

Sentite le organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché i rappresentanti delle grandi strutture commerciali, nella seduta del 9/1/2012;

Ritenuto opportuno coordinare il disposto del presente provvedimento con quello contenuto nella precedente ordinanza sindacale n. 95 del 14/12/2011;

Vista l'ordinanza sindacale n. 86/2006 con la quale vengono disciplinati gli orari degli esercizi commerciali;

Vista l'ordinanza sindacale n. 86/2010 con oggetto "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", ai quali si ritiene opportuno estendere la deroga alla chiusura;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## AUTORIZZA

**i titolari di esercizi di vendita al minuto su aree private a sospendere la chiusura domenicale e festiva nelle seguenti ulteriori otto giornate dell'anno 2012:**

- **5 febbraio;**
- **4 marzo;**
- **6 maggio;**
- **3 giugno;**
- **8 luglio;**
- **2 settembre;**
- **7 e 21 ottobre.**

Per effetto del coordinamento con la precedente ordinanza sindacale n. 95/2011, gli esercenti attività commerciali e di pubblici esercizi potranno pertanto sospendere al chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

**6 e 8 gennaio, 5 febbraio, 4 marzo, 1° aprile, 6 maggio, 3 giugno, 8 luglio, 2 settembre, 7 21 e 28 ottobre, 4, 11, 18 e 25 novembre, nonché nelle domeniche e festività del mese di dicembre 2012, ad esclusione della giornata del Santo Natale.**

La deroga viene estesa anche ai pubblici esercizi nell'eventualità che la chiusura settimanale coincida con le date sopra indicate.

Gli esercizi come sopra individuati potranno quindi rimanere aperti con l'osservanza dei consueti orari.

La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto verranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 40 della legge regionale n. 15/2004.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune ed esposta in altri luoghi pubblici del territorio, per opportuna conoscenza.

IL SINDACO  
f.to TOMASI PIER ANTONIO